

STUDIO LEGALE
Avv. MARIA DIANA RIDOLFO
Via Solferino n.20 98061 BROLO (ME)
Tel 3479042166
Pec: mariaridolfo@pec.giuffre.it
e-mail: ridolfo.maria@virgilio.it

TRIBUNALE DI MESSINA

-SEZIONE LAVORO-

RICORSO EX ART 414 C.P.C. CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART 700 C.P.C. E
ISTANZA EX ART 151 C.P.C.

Per il Professore **ZIINO ROBERTO** :

, elettivamente domiciliato in Brolo (Me) alla via Solferino n. 20, presso e nello studio dell'avv. Ridolfo Maria Diana del foro di Patti (c.f. RDLMDN82S58F158D) la quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni al seguente recapito pec: mariaridolfo@pec.giuffre.it che lo rappresenta e difende giusta procura allegata in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica inserita nella busta telematica contenente il presente atto

-ricorrente-

CONTRO

- Ministro dell'Istruzione e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante pro tempore, p.iva. 80185250588, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76 /A- domiciliato ex lege presso l'avvocatura distrettuale dello Stato;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, c.f. 80018500829 in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Palermo, Via Giovanni Fattori 60, domiciliato ex lege presso l'avvocatura distrettuale dello Stato;
- **Ufficio VIII- Ambito territoriale per la provincia di Messina** c.f.80005000833 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, Via San Paolo is. 361, domiciliato ex lege presso l'avvocatura distrettuale dello Stato;



e nei confronti di

tutti contro interessati in atti;

PREMESSO

-Che il ricorrente ha conseguito, in data 9/07/2008, Diploma ITP di istruzione Secondaria Superiore perito Industriale Capo tecnico Spec. Informatico presso l'istituto tecnico E. Torricelli di Sant'Agata di Militello (ME)(**all.1**), idoneo all'insegnamento per le classi di concorso **B003- LABORATORI DI FISICA, B016- LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE.**

-Che nel mese di Marzo del 2022 ha conseguito i 24 crediti formativi universitari nelle discipline antropopedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche, (**all.2**) presso l'Università di Messina, oggi richieste dal legislatore quale titolo d'accesso per le successive procedure rivolte al reclutamento dei docenti, disciplinate dall'art 5 del Dlg.59/2017(attuativo della L. n. 105/15).

-Che il ricorrente in data 31/05/2022 ha presentato domanda per l'inserimento in graduatoria Provinciali e di Istituto per le supplenze di II fascia della Provincia di Messina per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, **Numero di protocollo:mpi.AOOPOLIS. REGISTRO UFFICIALE. I.7955330** indicando gli Istituti Messinesi e completando l'elencazione con quelli limitrofi poi sistemati in ordine alfabetico dal sistema informativo essendo venuto meno l'obbligo di individuare un istituto capo fila; (**all.3,4**)

-Che la piattaforma istanze on-line, non ha permesso, nonostante il possesso del diploma ITP e dei 24 cfu, di potersi iscrivere nella Prima fascia della graduatoria provinciale, costringendolo così a doversi declassare in seconda fascia, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di seguito meglio precisato;

-Che il ricorrente nella domanda ha indicato (oltre i titoli previsti e richiesti dalla normativa) di essere portatore di handicap ai sensi dell'art 3, comma 1 della L.52.1992 n. 104, e che pertanto, sussiste a suo favore lo stato di collocamento mirato (**all.5**);

Tutto ciò premesso il ricorrente, come sopra rappresentato difeso e domiciliato, ricorre a codesto On. Tribunale per vedersi accolta la propria domanda sulla base dei seguenti

MOTIVI

1.VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE 2005/36/CE E 2013/55/UE. CONSEQUENTE VIOLAZIONE DELL'ART 3 DELLA COSTITUZIONE.



La condotta serbata dall'amministrazione statale si appalesa illegittima, discriminatoria e contraria alla normativa comunitaria.

Il titolo di abilitazione "vecchio sistema", si appalesa tra l'altro contrario alla disciplina europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Le procedure c.d. abilitative previste dalla normativa scolastica del nostro Paese sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi" al ruolo. Ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, come si evince dalle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D. Lgs 206/2007 in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono insistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. È pertanto indispensabile, al fine di chiarire il quadro normativo applicabile, che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, la assoluta irrilevanza della c.d. "abilitazione all'insegnamento". Del resto le disposizioni dell'Unione Europea, in tema di "professione regolamentata", non necessitano di alcuno sforzo interpretativo in ragione della loro particolare chiarezza. Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE disciplinano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse. Il Ministero dell'Istruzione, mediante DM 30 gennaio 1998, n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che tali titoli consentono l'accesso alla professione di docente e quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e DM. 3911998) ciò che emerge è, che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale".

Sul punto si richiama la recente pronuncia del tribunale di Cassino secondo la quale *"La rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa europea unitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento. Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D. Lgs 206/2007 e con il D. Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano invece nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una 'formazione regolamentata' ma una mera*



procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSSI) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente. Come si è detto, le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli che consentono lo svolgimento della professione di docente e l'accesso ai concorsi, in quanto ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, che costituisce la "qualifica professionale" ai sensi delle citate direttive comunitarie. Ciò sembra confermato dalla norma di cui all'art. 1, comma 416 della legge 244/2007 con la quale sono stati istituiti i Tfa, per la quale "...l'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili ...". In altri termini, affermare che una procedura consente soltanto di programmare gli accessi significa dire che l'accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione, ma dal titolo sottostante. Tale procedura, invero, non rientra tra le definizioni dell'Unione Europea utili ai fini dello svolgimento della professione di docente (vedi in questo senso Trib. Roma sent. n. 2823/2019).

Ne è ulteriore conferma la circostanza che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, alla luce del riferito quadro normativo eurounitario, la sostanziale irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento". Infatti, detta norma stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione ". Si impone pertanto una disapplicazione del D.M. 374/2017, sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme a Costituzione (artt. 3 e 97) sia alla luce del diritto euro unitario, nella parte in cui detto decreto ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, osta al riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nella seconda fascia (II fascia) delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso ... (omissis). Le spese di lite sono compensate, in considerazione della novità della questione e della non perspicuità interpretativa della normativa rilevante, integranti gravi ed eccezionali ragioni. P.Q.M. Il Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro» definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal diploma di laurea magistrale in Scienze dell'Educazione e dai 24 CFU e per l'effetto ordina al Ministero convenuto di inserire la ricorrente nella II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente..."

Dunque, è assolutamente pacifico che, la normativa europea non si presta da equivoci e i decreti ministeriali appaiono in contrasto con le norme eurocomunitarie. Infatti, anche l'Ordinanza ministeriale n. 112 del



06/05/2022, che altro non è che un “ copia ed incolla” della precedente ordinanza n. 60 del 10 Luglio del 2020 richiede per l'iscrizione nella prima fascia della Graduatoria provinciale di Supplenze la “abilitazione” continuando a discriminare coloro che sono in possesso del titolo di studio e dei 24 CFU, condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente per la suddetta iscrizione, ex art 12 della Direttiva 2005/36/CE ed il relativo decreto di attuazione.

Alla luce di quanto sopra, ed in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata, delle norme di riferimento, confortata dai numerosi precedenti della giurisprudenza pronunciatisi in materia, non potrà che riconoscersi valore abilitante al titolo di studio in possesso del ricorrente congiuntamente ai 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, ai CFU nelle specifiche materie di insegnamento, e conseguentemente il diritto dello stesso ad essere inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle GPS della provincia di Messina, per la classe di concorso di riferimento, ed in quelle ritenute accessibili in corso di causa, secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, con il diritto dello stesso ad assumere gli incarichi sulla base della disponibilità già manifestata mediante la presentazione della domanda in data 31.05.2022 ai sensi del D.M. 30.7.2021, n. 242 con cui ha espresso le proprie preferenze di sede e tipologia di posto.

2.VALORE ABILITANTE DELLA LAUREA o DIPLOMA ITP E DEI 24 CFU. NULLITÀ E/O ILLEGITTIMITÀ E/O DISAPPLICAZIONE DELL'O.M. N.60/2020 -DISAPPLICABILITÀ DELL'ORDINANZA N.112/2022 NELLA PARTE IN CUI NON RICONOSCE TALE VALORE ABILITANTE.

La normativa scolastica, è stata oggetto di diversi interventi da parte del legislatore, pertanto, in via preliminare occorre per dovere di completezza ed una migliore comprensione ricostruire il quadro normativo, fino ad oggi vigente.

Ebbene!

Il legislatore ha stabilito, all'art. 1, comma 110, L. 107/2015, che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso esclusivo per i futuri concorsi previsti poi dal successivo D.Lgs. 59/2017. Il citato comma 110 infatti così recita testualmente "*A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, come modificato dal comma*



113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali". In attuazione della citata legge delega, è stato emanato il D.Lgs. aprile 2017, n. 59 contenente norme sul "Riadeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria".

Nello specifico il legislatore delegato ha inteso definire normativamente quali sono i requisiti di accesso ai concorsi riservati agli abilitati, infatti l'art. 5 statuisce quanta segue: "Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso:

c) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche."

In buona sostanza, il legislatore richiede uno specifico e ben preciso requisito per l'accesso a tutte le procedure di reclutamento docenti e, nello stabilire tali requisiti, sostituisce il termine "abilitazione" con i 24 crediti formativi universitari, in specifici settori scientifico disciplinari, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi riferite al diploma di laurea (o titolo equipollente/equiparato).

Ergo, il concetto di abilitazione, finora intesa come (conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) è stato ridefinito dal conseguimento dei 24 CFU, come titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti.

Ne consegue che i docenti che hanno conseguito il diploma ITP (titolo equipollente) ed i 24 CFU sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze.



Inoltre, ai sensi dei commi 106 e 107 della legge n. 107/2015 a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 pure *"l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione"*. Dal combinato disposto di queste norme sembra emergere che il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l'accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, abbia voluto sostituire l'abilitazione all'insegnamento, pur prevista dall'art. 1, comma 110 della legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio (per il concorso straordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dallo stesso art. 1 cit, comma 181.

Ma vi è di più!

L'O.M. 112/2022, **(all.6)** proseguendo sulla scia della precedente O.M. n. 60/2020 e il D.M. n. 781/2020 hanno previsto per le graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d'istituto per il biennio relativo agli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 requisiti diversi rispetto al passato senza tenere minimamente in considerazione la normativa comunitaria e la giurisprudenza maggioritaria formatasi sul punto. E' evidente come i concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiamo conseguito la laurea vecchio ordinamento, diploma ITP e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi *"titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art 5 de/ regolamento di cui al d.m. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un'interpretazione costituzionalmente orientata de/le disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad "altre abilitazioni")*. Infatti, attesa l'omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell'art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento.

Orbene, la copiosa giurisprudenza di merito intervenuta sul punto, anche di codesto ecc.mo Tribunale, ha chiarito che il titolo di laurea unitamente ai 24 Cfu conferisce agli aspiranti docenti un bagaglio culturale idoneo a giustificare la valenza abilitante del titolo come dimostrato dal fatto che l'identità tra l'abilitazione all'insegnamento e 24 crediti formativi universitari è stata voluta dallo stesso legislatore come si evince dalla



lettura in combinato disposto dell'articolo 1, comma 110 della legge 107/2015 e dell'articoli 5 e 17 del decreto legislativo 59/2017. A tal proposito è possibile richiamare tra le tante **la sentenza del tribunale di La Spezia n. 35/2020 secondo la quale:** *“In sostanza, da questo complesso normativo, è chiaro che, per accedere ai concorsi per il posto di docente, di cui all'art. 3, d.lgs. n. 59 del 2017, occorre possedere: - l'abilitazione, - oppure – il che vuol dire, in alternativa – laurea ed il conseguimento di 24 CFU in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare, nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui sei in determinate materie («pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche»).* La giurisprudenza intervenuta su identico contenzioso che ha accertato il valore abilitante del titolo è copiosa (ex multis, Tribunale di Siena, Tribunale di Cassino, Tribunale di Parma, Tribunale di Roma, Tribunale Di La Spezia, Tribunale di Termini Imerese, Tribunale di Messina, Tribunale di Crotone, Tribunale di Busto Arsizio, Tribunale di Monza, Tribunale di Napoli Nord).

In merito a ciò, si richiama un precedente recente del Tribunale di Messina, ordinanza del 22.12.2020, giudice dott.ssa G. Bellino, che sul punto statuisce *"In particolare, l'art. 3 della suddetta ordinanza suddivide le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, in due fasce: a) la prima, costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda, costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: - per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso de/ titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), de/l D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, de! D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; - per le classi di concorso di cui alla tabella B della 'Ordinamento classi di concorso, possesso de/ titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, de! D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia de/ le graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso. Va quindi rilevato che l'art. 11 dispone che ai fini de! conferimento delle supplenze temporanee il dirigente scolastico utilizza le graduatorie d'istituto, articolate in Ire fasce: a) la prima resta determinata ai sensi dell'art. 9 bis del D.M n. 374/2019; b) la seconda è*



costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. L'aspirante a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo. Orbene, con il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU egli avrebbe quindi diritto ad essere inserito nella prima fascia delle GPS, che di fatto corrisponde alla seconda fascia delle vecchie graduatorie, anziché nella seconda fascia delle GPS e 11 nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto". Provvedimenti cautelari dello stesso tenore di quello sopra indicato sono stati eseguiti dall'amministrazione scolastica, tra cui la recentissima ordinanza di accoglimento totale n. 1264/2022 del 18/01/2022, resa dal Giudice del Lavoro, nel giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Messina, Sez. Lav., recante RG n. 5379/2021, con la quale, in accoglimento della domanda cautelare avanzata, è stato riconosciuto il diritto della ricorrente, ad essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso a cui aspirava la ricorrente.

Anche il Tribunale di Roma nella sentenza n. 2823/2019, pubbl. il 22/03/2019 e sent. n. 2572/2022 ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU. La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vantava, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017), sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 1) O. L. 107/2015). Il giudice, nel rispetto della normativa nazionale e sovranazionale ha così statuito: Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di programmare gli accessi....e dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu"

Conforme al medesimo orientamento prevalente, l'ordinanza del giudice del lavoro di Siena (ordinanza n. cronol. 2493/19, dott. Delio Cammarosano, non reclamata), "in conformità alla Legge delega, il legislatore delegato ha individuato, quale titolo di accesso congiunto ai concorsi per il reclutamento docenti, il conseguimento di 24 CFU in specifiche discipline. Essendo l'accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento, e



gioco forza ritenere che l'accesso, alternativo, ai laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore abilitante o equiparato all'abilitazione".

Il Tribunale di Parma statuisce in sentenza che: "Questo Giudice ritiene di aderire, senza esitazioni, all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito che si è formato sul punto, favorevole alla tesi di parte ricorrente". Anche il Tribunale di Salerno ha stabilito il valore abilitante del possesso congiunto laurea e 24 cfu, (ex multis v. sent. n. 107 del 21.01.2020 Tribunale Salerno) con cui si evidenzia che "il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi, e possibile equiparare il possesso del titolo accademico in uno ai detti 24 CFU all'abilitazione all'insegnamento, ai fini dell'inserimento nella II fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di istituto.

"In senso conforme, nella giurisprudenza ordinaria di merito, ad es. citiamo quelli di Vallo della Lucania (febbraio 2017), Tribunale Pavia (14.9.2015); Tribunale di Benevento (ordinanza del 23.1.2015); Tribunale di Napoli (sentenza R.G. n. 14126/2015 emessa in data 31/05/2017); Tribunale di Benevento (R.G. n.3426/2015 Sezione lavoro con sentenza del 01/03/2017); Tribunale di Salerno (sentenza passata in giudicato, recante n.246/17 emessa in data 26/01/2017); Tribunale di Como (sentenza 266/2017 pubblicata il 9/11/2017). E ancora Napoli, Sassari, Termini Imerese, Tivoli, Ragusa Parma Cagliari, Torino, Catanzaro e altri ancora con sentenze definitive molto spesse passate in giudicato.

Ne consegue che appare alquanto illegittima la condotta del Ministero che non consente al ricorrente di essere inserito in I fascia nelle GPS e in II fascia nelle GI, nonostante sia in possesso dei 24 Cfu, ovvero di un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto.

In effetti, il ricorrente potrebbe partecipare ad un concorso riservato agli abilitati, ma non può accedere alle graduatorie delle fasce riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Non vi è dubbio che il sistema di reclutamento dell'amministrazione scolastica appaia irragionevole ed illegittimo, in quanto essa continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento (o i titoli "vecchio sistema"), mentre il legislatore, a partire dal concorso previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 59/2017 (in attuazione della delega di cui alla L. 107/2015), ha ormai identificato l'abilitazione, anche spendibile ai fini dell'inserimento nelle



graduatorie provinciali e di istituto, con il conseguimento dei 24 CFU in aggiunta al titolo di accesso specifico per la classe di concorso.

Il ricorrente ha, pertanto, diritto, avendo provato il possesso dei relativi requisiti, ad essere inserito nelle suddette graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6 *bis* e 6 *ter* L. 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo quale docente in possesso di abilitazione e, pertanto, **rispettivamente, in I fascia delle GPS e in II fascia delle GI.**

Tutto ciò premesso, con l'instaurazione del presente procedimento è intenzione del sig. Roberto Ziino ottenere un provvedimento di urgenza ex art 700 c.p.c. che ordini alla Ministero di inserire il ricorrente immediatamente nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente, per propria classe concorsuale, provincia di Messina, con possibilità spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

A dimostrazione della fondatezza delle richieste dell'odierno ricorrente, ricorrendo nel caso in esame i presupposti *del fumus boni juris* e *del periculum in mora* che condizionano il ricorso ex art. 700

c.p.c. e la concessione dei conseguenti provvedimenti, sia consentito dedurre ed argomentare quanto segue:

Sul fumus boni juris:

E' giurisprudenza costante di tutti i Tribunali Italiani l'aver affermato il valore abilitante del titolo accademico, unitamente ai 24 CFU/CFA, dal momento che il ricorrente, in possesso sia del titolo accademico idoneo all'insegnamento che dei 24 CFU/CFA, vanta il possesso di un titolo ritenuto abilitante, secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.lgs 59/2017), sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

Tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico - abilitativa del ricorrente, che gli permetterà infatti di accedere ai prossimi concorsi, è del tutto evidente che escludere il ricorrente dalla prima fascia determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe. È *ictu oculi* evidente l'illegittimità costituzionale di tale situazione laddove la norma fosse così interpretata determinando una disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso alla prima fascia o anche ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione del ricorrente.



Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, invece, ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla prima fascia, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale “possibilità” è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla tornata concorsuale in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu. Pertanto, non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell’inserimento nelle graduatorie provinciali o anche nella partecipazione a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati Per esempio, il Tribunale di Messina in data 7.01.2022, con ordinanza, ha confermato che “appare ragionevole ritenere, che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU”.

B) Periculum in mora

Per quanto riguarda l'ulteriore requisito del cd. “periculum in mora”, per l'emissione del provvedimento cautelare, che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, occorre aggiungere l'assorbimento del fumus boni iuris, nel senso che se è conclamata la violazione di una norma di legge, non v'è periculum che tenga, ben potendosi configurare una condizione di subordinazione del periculum in mora stesso rispetto al fumus boni iuris. Questo rilievo porta alla conclusione, sposata da buona parte anche della dottrina, per la quale, ai fini dell'assumibilità della misura d'urgenza richiesta dalla parte, rimane particolarmente rilevante il valore alto del fumus boni iuris, rispetto al quale è anche sufficiente un livello di periculum in mora di minore spessore.

Ad ogni modo, nel caso di specie è evidente il grave e irreparabile pregiudizio che verrà creato al ricorrente laddove non venisse riconosciuto in via cautelativa il valore abilitante del possesso congiunto del Diploma di Laurea e dei 24 CFU, e conseguente immediato inserimento in prima fascia.

È bene inoltre evidenziare come la domanda principale ha ad oggetto una pronuncia dichiarativa in relazione al valore abilitante dei titoli, e quindi si prescinde dall'inserimento in graduatoria, che ne è una imminente conseguenza, il che evidenzia la sussistenza dell'attualità e la concretezza del periculum.



L'iter relativo agli incarichi di supplenze è stato chiarito dalla circolare del MIUR del 06.08.2021 in cui si evince chiaramente il vantaggio che il soggetto inserito in prima fascia ha rispetto agli aspiranti docenti inseriti in seconda fascia. Nella stessa circolare si fa inoltre riferimento a diversi aspiranti docenti inseriti con riserva in quanto "vincitori" di ricorsi cautelari a testimonianza di come ormai vi sia un intendimento giurisprudenziale univoco in materia. In sintesi, il "periculum in mora" si sostanzia nella concreta possibilità, per il ricorrente, allorchè venga riconosciuta l'abilitazione all'insegnamento, di notificare il provvedimento ai fini dell'inserzione nelle superiori graduatorie, intese come I fascia GPS e II fascia delle graduatorie d'istituto; L'ammissione nella prima fascia delle GPS come è noto da diritto alle supplenze per gli insegnanti e addirittura, con un ultimo intervento normativo, il Legislatore, solo per l'anno scolastico 2021/22, ha consentito che proprio dalla prima fascia si possa attingere per l'agognata immissione in ruolo. Quanto sopra è stato di recente statuito dal Tribunale di Messina in ragione degli effetti sulle concrete possibilità di immissione in ruolo di tanti insegnanti. In ordine alla sussistenza del periculum in mora, il Giudice del lavoro di Messina, dott.ssa Rando, nella recente ordinanza del 14.01.2022 n. 999 ha statuito "appare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa. Ciò anche tenuto conto della possibilità, dedotta dal ricorrente e documentata che il Miur tenga conto dei soggetti inseriti nella prima fascia per l'immissione in ruolo e a tempo determinato".

La recentissima modifica normativa di cui all'art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, difatti, ha messo un nuovo tassello nel percorso di reclutamento degli insegnamenti proprio in quanto, dopo la chiusura delle G.A.E. dal 2006, per la prima volta, si consente di attingere da graduatorie per titoli ai fini dell'attribuzione del ruolo.

Tra l'altro, come anticipato in premessa il ricorrente, è portatore di handicap riconosciuto ai sensi dell'art3, comma 1 L. 52 1992, n. 104, per il quale sussiste lo stato di collocamento mirato, e pertanto vi è il rischio di esaurimento dei posti di reclutamento per le categorie preferenziali, a cui lo stesso a diritto di accedere. Ed è chiaro che anche la circostanza su indicata è senza alcun



dubbio, un ulteriore motivo di urgenza, che giustifica l'accoglimento cautelare del presente ricorso.

Ma vi è di più! Il danno è ulteriormente aggravato (ed attuale) proprio in virtù della piena vigenza dell'art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 che introduce la possibilità di assumere, a tempo indeterminato, anche da G.P.S. ma solo dalla prima fascia consentendo dunque di accedere alla tutela d'urgenza ed impedendo la perdita di un contratto ed il verificarsi di un pregiudizio alla professionalità non altrimenti risarcibile.

Dunque riassumendo, nel caso che ci occupa il ricorrente è inserito in seconda fascia delle GPS e terza delle GI per le classi di concorso in premessa specificate.

Pertanto, il ricorrente deve essere inserito nella prima fascia delle GPS e seconda delle GI per le classi di concorso sopra elencate considerando che il decorrere del tempo, in attesa della definizione del giudizio di merito, comporta un inevitabile e irreparabile danno alla professionalità, non risarcibile per equivalente, pregiudicando la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa.

In merito si citano diverse ordinanze cautelari del Tribunale di Messina del 05.03.2022 (G.L. dott.ssa Bonanzinga), del 31.01.2022 (G.L. Bellino), del 22.02.2022 (G.L. La Face), del 14.02.2022 (Bonanzinga), del 09.02.2022 (G.L. Totaro) nonché sentenze del 02.03.2022 e 07.07.2022 (G.L. Bellino), 05.05.2022 (G.L. La Face), 09.06.2022 (G.L. Bonanzinga), 12.07.2022 (G.L. Totaro) di accoglimento totale sia della fase cautelare che del merito.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato, con il presente ricorso

CHIEDE CHE

l'On. Tribunale di Messina, sezione Lavoro, previa fissazione -dell'udienza di comparizione- per tutti i su esposti motivi, rigettata ogni contraria eccezione o difesa, di voler accogliere le seguenti domande e

CONCLUSIONI

1) In via cautelare: Accertare, Ritenere e Dichiarare la presenza *del fumus boni Juris* e del *periculum in mora* e, quindi, che il ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto del Diploma ITP e dei 24 CPU;



2)per l' effetto di cui al punto 1), Ordinare al Ministero resistente di inserire immediatamente il ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente, per la propria classe concorsuale, prov. di Messina, con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle graduatorie d' istituto;

3)NEL MERITO: Accertare, Ritenere e Dichiarare che il ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto del Diploma ITP e 24 CPU, con riferimento alle classi di concorso B -003 e B-016;

1) per l'effetto di cui al punto 3) Ordinare al Ministero convenuto, di inserire il professore Roberto Ziino nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente, per le sopra citate classi di concorso, prov. di Messina, con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto.

2) Condannare il Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca in persona del Ministro pro tempore al pagamento delle spese e compensi di causa da distrarsi in favore dello scrivente legale che si dichiara antistatario.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI

NOTIFICA EX ART 151 C.P.C.

VISTO il superiore ricorso ex art. 700 e 414 c.p.c. vertente tra il professore Ziino Roberto ed il MIUR;

RITENUTO che nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie;

RITENUTO che la notifica ai contro interessati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;

RITENUTO che la notifica - notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge;



RITENUTO che la chiesta notifica ex art. 151 c.p.c. e da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CIO' VISTO E RITENUTO

Il ricorrente sig. Ziino Roberto

CHIEDE

All 'ill.mo Giudice adito, di volere autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 cpc, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale del MIUR al quale richiedere la pubblicazione degli atti.

Si allega:

procura alle liti;

- copia diploma ITP all.1;
- copia attestazione conseguimento 24 cfu all.2;
- copia domanda inserimento graduatoria II fascia del31/05/2022, copia posizione in graduatoria e stralcio graduatorie II fascia all.3,4;
- copia verbale di accertamento invalidità all.5;
- copia O.M 112/2022 all6;
- copia autocertificazione esenzione c.u. all.7;

Si dichiara che il ricorrente è esente dal pagamento del contributo unificato in quanto il ricorrente è titolare di un reddito inferiore al triplo di 11.493,82 ossia inferiore a 34.481,46 ai sensi dell'art. 9 c. 1 bis che richiama l'art. 13 c. 3 DPR 115/2002)

Brolo-Messina 14/09/2022

Avv. Maria Diana Ridolfo

